

Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

Comunicazione di Graziano De Munari
CAAF CISL

IL CONTRIBUENTE DIVERSAMENTE ABILE

Certificazione delle diverse situazioni di disabilità.

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI

I FAMILIARI A CARICO

QUADRO RIASSUNTIVO AGEVOLAZIONI FISCALI

APPROFONDIMENTI

Spese per l'acquisto di veicoli per portatori di handicap
L'addizionale regionale del Veneto

SITI UTILI

Vicenza, aprile 2008

IL CONTRIBUENTE DIVERSAMENTE ABILE

Da vari anni la legislazione fiscale, al fine di aiutare l'integrazione, la tutela delle persone con disabilità, ha introdotto agevolazioni che coinvolgono anche l'IRPEF.

Come vedremo esaminando le varie agevolazioni previste è importante conoscere come la normativa definisce le varie situazioni di disabilità.

Riportiamo di seguito una sintesi delle diverse situazioni, in vario modo considerate dal legislatore fiscale.

Sono definiti **portatori di handicap o disabili** coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa sia tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

In base al riconoscimento ottenuto o a particolari situazioni si distinguono:

- **i soggetti con handicap riconosciuto** dall'apposita Commissione medica ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della **legge n. 104** del 1992;
- **i soggetti con handicap grave riconosciuto** dall'apposita Commissione medica **ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104** del 1992;

La Legge 104/92 art. 3 definisce lo stato di handicap con due livelli:

Certificato di handicap (comma 1)

E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Certificato di handicap in situazione di gravità (comma 3).

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

- **i grandi invalidi di guerra** ed i soggetti ad essi equiparati che sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art.4 della legge 104/92;
- le **persone con sindrome di Down** sono dichiarate in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base;

Art.94, comma 3 della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria)

"In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, ed in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli".

- i **soggetti con handicap** non riconosciuto in base alla legge 104/1992 ma **riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.**

La prassi fiscale (ad es. le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi) ha equiparato (ai fini del riconoscimento di alcune tipologie di agevolazioni) coloro che sono riconosciuti invalidi, inabili da altre commissioni mediche ai soggetti in possesso della certificazione per handicap rilasciata in base alla legge 104.

Le situazioni più ricorrenti riguardano:

- gli invalidi, coloro che sono affetti da minorazione congenita o acquisita, comprendente gli esiti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, tale che la totale e permanente inabilità può essere associata all'impossibilità di deambulare autonomamente e all'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita;
- i non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. La legge distingue i non vedenti fra ciechi totali, ciechi parziali ed ipovedenti;
- i sordomuti, coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

La diversa (situazione del disabile) natura della disabilità si può desumere dalla certificazione rilasciata dall'ASL o da altre commissioni mediche.

In particolare:

- il certificato di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ULSS di cui all'art. 4 della Legge 104/92 attesta il riconoscimento dall'handicap in base alla legge 104. Dall'esame del certificato occorre riscontrare anche se il soggetto si trova in situazione di handicap grave. E' opportuno anche verificare la presenza di handicap che comporta di per sé la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione o l'annotazione sul certificato della natura motoria della disabilità;
- la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici attesta la situazione di handicap dei grandi invalidi di guerra;
- l'esito della visita effettuata dall'apposita Commissione prevista nelle varie Asl per l'accertamento degli stati di invalidità civile e del sordomutismo attesta il grado di invalidità civile, di cieco o di sordomuto. In tale certificazione è opportuno verificare l'eventuale diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e la presenza di invalidità che comporta di per sé la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione o l'annotazione sul certificato della natura motoria della disabilità.

L'esito (tipologia e percentuale di invalidità) e la presenza di ridotte o impedito capacità motorie permanenti è importante per il riconoscimento di varie agevolazioni, comprese quelle fiscali.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art.3 della legge 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante **autocertificazione** effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Le **persone non autosufficienti** sono coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Tale soggetto potrebbe essere temporaneamente “non autosufficiente” oppure essere invalido o con handicap certificato.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

Per l'accertamento dello stato di non autosufficienza di bambini deve essere dimostrata l'esistenza di patologie.

In base alla categoria di disabilità e alla gravità sono previste varie **agevolazioni per i disabili** che esamineremo di seguito.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI (SINTESI)

In base alla normativa in vigore le principali agevolazioni sono:

- **per i figli a carico**

- detrazioni per il figlio portatore di handicap sono così stabilite:
 - per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 euro
 - per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 euro

Tali importi sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

- **per acquisto di veicoli** (adattati o meno in base all'handicap e alla limitazione della deambulazione)

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto;
- l'Iva agevolata al 4% sull'acquisto;
- l'esenzione dal bollo auto;
- l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

- **per le spese sanitarie**

- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

- **per le spese chirurgiche, prestazioni specialistiche, protesi sanitarie**

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta calcolata sulla parte della spesa che eccede l'importo di euro 129,11

- **per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici**

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la locomozione e il sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici;
- l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici;
- la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest'ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti;
- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti.

- **per l'abbattimento delle barriere architettoniche**

- detrazione d'imposta del 36% (41% solo per le spese sostenute dal 1 gennaio 2006 al 30 settembre 2006) sulle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

- **per l'assistenza personale**

- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;
- detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

- **per l'addizionale Irpef regionale** – Veneto (riduzione aliquota)

- **per l'ICI** (in base a deliberazioni dei singoli Comuni)

- **per l'ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) aumento del coefficiente della scala di equivalenza dello 0,5, quindi una riduzione del valore ISEE del nucleo familiare anagrafico.

I FAMILIARI A CARICO

Sono considerati fiscalmente a carico del contribuente, residente in Italia, i familiari indicati nell'art. 433 del codice civile che nel 2007 hanno posseduto redditi per un ammontare non superiore a euro 2.840,51. Il familiare non deve mai essere considerato fiscalmente a carico, nemmeno per una parte dell'anno, se il suo reddito annuale supera il limite di euro 2.840,51.

Si tratta:

- del coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- dei figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- e dei seguenti altri familiari:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Il requisito della **convivenza** non è sempre necessario. In particolare, per il coniuge e i figli il beneficio spetta anche se questi soggetti sono residenti all'estero. Per gli altri familiari a carico il beneficio spetta unicamente se questi convivono con il contribuente oppure ricevono da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

I **redditi da prendere in considerazione** sono quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo, e cioè i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati, ecc.

A questi redditi è necessario aggiungere, se percepiti, anche alcuni redditi fiscalmente esenti quali:

- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni;
- le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo.

A partire dai redditi del 2007, per coniuge, figli e altri familiari a carico, **le deduzioni dal reddito sono state sostituite dalle detrazioni d'imposta.**

Tali detrazioni sono variabili in base al reddito e diminuiscono all'aumentare del reddito.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla loro età e che siano o meno dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

La detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

La detrazione per figli a carico spetta per intero ad uno solo dei genitori quando:

- l'altro genitore è a suo carico
- il genitore rimasto vedovo/a si sia risposato e non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;

- si tratta di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Se un genitore fruisce del 100% della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

E' opportuno assegnare la detrazione ad un solo genitore quando l'altro genitore è incapiente.

La condizione di incapacienza si verifica quando le detrazioni spettanti sono superiori all'imposta lorda dovuta.

In caso di separazione legale e/o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (divorzio, annullamento, ecc.) si applica la seguente normativa:

- in caso di affidamento del figlio ad un solo genitore, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Se questi non può usufruire per intero della detrazione (per limiti di reddito), la detrazione stessa viene assegnata, per intero, all'altro genitore;
- in caso di affidamento del figlio ad entrambi i genitori, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Se uno dei due genitori non può, per limiti di reddito, usufruire per intero della detrazione spettante (50% del totale), la detrazione può essere assegnata per intero all'altro genitore.

In entrambi i casi, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che usufruisce della detrazione è tenuto a versare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

La normativa non prevede una particolare forma per stipulare l'accordo tra genitori sulla divisione delle detrazioni per figli a carico, però, in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, i genitori devono fornire la prova dell'accordo in base al quale hanno usufruito delle detrazioni nella misura convenuta.

La detrazione per gli altri familiari a carico

Tale detrazione, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale tra gli aventi diritto.

LA MISURA DELLE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

La misura della detrazione è diversa se si tratta di coniuge, figlio o altro familiare a carico.

Vediamo nella tabella che segue gli importi della **detrazione per coniuge a carico**:

Reddito	Detrazione
Fino a 15.000	euro 800 – 110 x (reddito: 15.000)
15.001 – 29.000	690
29.001 – 29.200	690 + 10
29.201 – 34.700	690 + 20
34.701 – 35.000	690 + 30
35.001 – 35.100	690 + 20
35.101 – 35.200	690 + 10
35.201 – 40.000	690
40.001 – 80.000	690 x (80.000 – reddito: 40.000)

La misura della detrazione viene calcolata con riferimento al reddito del dichiarante.

Vediamo nelle note che seguono gli importi delle **detrazioni per figli a carico**

La misura della detrazione teoricamente spettante per figlio a carico è di:

- 800 euro per ogni figlio
- 900 euro per ogni figlio minore di tre anni

Per determinare la detrazione effettivamente spettante è necessario applicare la seguente formula:

$$\frac{[80.000 + (15.000 \times \text{numero figli}) - \text{reddito complessivo}]}{[80.000 + (15.000 \times \text{numero dei figli})]}$$

tenendo presente che:

- se il risultato è pari o minore di zero oppure uguale a 1 la detrazione non compete
- se il risultato è compreso tra zero e 1 la detrazione spettante è calcolata moltiplicando questo risultato per la detrazione teorica

Vediamo un esempio:

Detrazione spettante a contribuente con reddito complessivo di 30.000,00 euro, e due figli di età superiore ai tre anni a carico per il 50%.

La detrazione teorica spettante per due figli a carico al 50% è pari a 800 euro.

Infatti $(800 \times 2) \times 50\% = 800,00$ euro

Per calcolare la detrazione effettiva è necessario applicare la formula vista in precedenza

$$\frac{[80.000 + (15.000 \times 2) - 30.000]}{[80.000 + (15.000 \times 2)]}$$

Il risultato che si ottiene applicando la formula è pari a 0,7272

Considerato che il risultato è compreso tra zero e 1 la detrazione spettante è pari alla detrazione teorica (800 euro), moltiplicata per la detrazione effettiva (0,7272)

$(800 \times 0,7272) = 581,76$ euro

Detrazioni in presenza di figli con handicap

La misura della detrazione per figlio a carico è aumentata di un importo pari a 220 euro per figli con handicap riconosciuto.

In questi casi quindi la detrazione base sarà di 800 (o 900) euro al quale va sommato l'importo di euro 220.

Anche in questo caso l'importo è teorico e la deduzione effettivamente spettante sarà determinata con la formula esaminata in precedenza.

Attenzione

Per poter usufruire della maggiore detrazione per figlio disabile è necessario che il figlio sia stato riconosciuto soggetto portatore di handicap dall'apposita commissione medica ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 1992.

Detrazioni alle famiglie con più di tre figli

Per i contribuenti che hanno più di tre figli a carico la misura della detrazione per figlio a carico è aumentata di un importo pari a 200 euro per ogni figlio a partire dal primo. Tale maggiorazione si applica per l'intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che dà diritto alla maggiorazione stessa.

Anche in questo caso l'importo è teorico e la deduzione effettivamente spettante sarà determinata con la formula esaminata in precedenza.

Vediamo un esempio:

Quattro figli interamente a carico di un solo genitore, di cui tre maggiori di tre anni e uno minore di tre anni, nato il 23 settembre. Il figlio più grande si sposa il 16 settembre e passa a carico del proprio coniuge. Il genitore che ha a carico i figli ha un reddito complessivo, esclusa la casa di abitazione di euro 28.000.

Si ricorda che per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

$(800 + 200) \times 2 = 2.000$, per i due figli maggiori di tre anni e a carico per tutto l'anno

$(800 + 200) : 12 \times 9 = 750$, per il figlio che si sposa il 16 settembre

$(900 + 200) : 12 \times 4 = 367$, per il figlio che nasce il 23 settembre

Applichiamo la formula

$$\frac{[(95.000 + 45.000) - 28.000]}{95.000 + 45.000} = 0,800$$

$3.117 \times 0,800 = 2.493,60$ (detrazione effettivamente spettante)

A decorrere dall'anno 2007 in presenza di nucleo familiare con almeno quattro figli a carico è introdotta una ulteriore detrazione di importo pari a euro 1.200,00 da ripartirsi al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o da imputare al 100% ad uno dei due, in caso l'altro risulti fiscalmente a carico.

In questo caso, a differenza di quanto esposto in precedenza, tale ulteriore detrazione è effettiva. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione di euro 1.200,00 spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni (per familiari a carico, per redditi, per oneri, e per canoni di locazione) è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Detrazioni per altri familiari a carico

Anche nel caso di altro familiare a carico la misura della detrazione viene calcolata con riferimento al reddito del dichiarante.

La formula è la seguente:

$$750,00 \times (80.000 - \text{reddito complessivo}) / 80.000$$

Per gli altri familiari a carico, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più soggetti, la detrazione è da ripartire in misura uguale fra gli aventi diritto.

Le detrazioni per familiari a carico di cittadini extracomunitari

La misura delle detrazioni per coniuge, figli, e altri familiari a carico nel caso di contribuenti extracomunitari non varia rispetto alle altre casistiche esaminate in precedenza.

Sono considerati fiscalmente a carico del contribuente, i familiari indicati nell'art. 433 del codice civile che nell'anno di imposta considerato hanno posseduto redditi per un ammontare non superiore a euro 2.840,51.

Anche nel caso di contribuenti extracomunitari, quindi:

- per il coniuge il beneficio spetta anche se il soggetto è residente all'estero
- per gli altri familiari a carico il beneficio spetta unicamente se questi convivono con il contribuente oppure ricevono da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La normativa stabilisce che per i cittadini extracomunitari che richiedono al sostituto di imposta o tramite la dichiarazione dei redditi l'applicazione delle detrazioni per figli a carico, è obbligatorio produrre una documentazione specifica.

Tale documentazione è diversa nei casi di:

- figli a carico residenti in Italia
- figli a carico residenti all'estero

Per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari, al fine di documentare il legame familiare, è necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per figli a carico, residenti all'estero, la documentazione attestante lo status di "familiare a carico" può essere formata, alternativamente, da:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato Italiano del Paese di origine

Riferimenti normativi: art. 1, comma 1325, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'*Apostille*, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione.

Riferimenti normativi: circolare Agenzia Entrate 16.3.2007, n.15

Per beneficiare della detrazione per familiari a carico non residenti in Italia, pur non essendo il riconoscimento della detrazione vincolato al possesso del codice fiscale, si consigliano tutti i soggetti interessati di richiedere sempre alla Agenzia delle Entrate il rilascio del codice fiscale per i familiari per i quali si intende usufruire della detrazione. Il rilascio del codice fiscale è condizionato alla presentazione di una delle tre diverse tipologie di documentazione indicate in precedenza.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione inizialmente certificata oppure da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

	Descrizione agevolazione	Tipo di handicap (note 1- 2)	Aliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito complessivo
1	Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l'esenzione del bollo auto si veda la nota 3)	B e C	SI (4)	SI (5)	-----	-----
2	Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli (anche usati) alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento	C	SI (4)	SI (5)	-----	-----
3	Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione (con esclusione quindi, ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante)	B e C	NO	SI	-----	-----
4	Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali ad esempio, trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti ed apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella)	A	SI	SI	-----	-----
5	Acquisto di sussidi tecnici ed informatici (ad esempio computer fax, modem o altro sussidio telematico)	A	SI (6) (7)	SI	-----	-----

6	<p>Spese mediche generiche e di assistenza specifiche necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'assistenza infermieristica e riabilitativa; • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto al servizio di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza della persona; • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; • al personale con la qualifica di educatore professionale; • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale. 	A	-----	-----	-----	SI
7	<p>Spese mediche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all'istituto, la retta spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto</p>	A	----	----	----	SI
8	<p>Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga 7) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all'istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto)</p>	D	----	Per l'importo che eccede euro 129,11	SI	----
9	<p>Acquisto o affitto di protesi sanitarie, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; - occhi o cornee artificiali; - occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; 	D	(8)	Per l'importo che eccede euro 129,11	----	----

	<p>- apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali;</p> <p>- apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico - chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura;</p> <p>- arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili;</p> <p>- apparecchi da inserire nell'organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili);</p> <p>- attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)</p> <p>Se le spese sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l'importo del ticket pagato</p>					
10	<p>Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze e ricoveri collegati a operazioni chirurgiche.</p> <p>Se le spese sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l'importo del ticket pagato.</p>	D	----	Per l'importo che eccede euro 129,11	----	----
11	<p>Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26/5/70 n. 381.</p>	B	----	SI	----	----
12	<p>Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (fino a 1.549, 37 euro)</p>	D	-----	-----	-----	SI
13	<p>Spese sostenute per l'acquisto del cane guida</p>	Solo non vedenti	-----	SI	(9)	-----
14	<p>Spese di mantenimento per il cane guida</p>	Solo non vedenti	-----	-----	Pari a euro 516,46	-----

15	I genitori di un figlio disabile, fiscalmente a carico, possono usufruire di una di una detrazione maggiore di quello che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza di handicap. L'ammontare della detrazione spettante sarà calcolata in base alla situazione reddituale del contribuente.	E				
16	Detrazione relativa alle spese per l'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti. Detrazione del 19% su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro .	F				

Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni

1. Tipo di handicap:

- A. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito dalla legge come "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento);
- B. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- C. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedito o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL);
- D. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di disabile.
- E. Il trattamento fiscale indicato in questa riga riguarda il figlio fiscalmente a carico portatore di handicap, riconosciuto tale ai sensi della legge n.104 del 1992.
- F. Il trattamento fiscale indicato in questa riga riguarda il soggetto "non autosufficiente". In base alle istruzioni ministeriali sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti o colui che necessita di sorveglianza continua. Sono esclusi i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

2. Familiare del disabile

Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, è non superiore a 2.840,51 euro. Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese dei punti 6, 7 e 16 le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per famigliari rientranti nell'elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico.

La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui risulta fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, nel casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o la prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni dei punti 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell'operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.

3. Esenzione Bollo Auto e trascrizione al Pra

Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l'auto deve essere adattata se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1, l'agevolazione spetta anche senza che il veicolo risulti adattato.

L'agevolazione spetta senza limiti di valore dell'autoveicolo. I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se a diesel).

Nel caso in cui il disabile possieda più auto, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all'ufficio finanziario, la sola targa del veicolo prescelto.

L'esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l'acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti.

4. Agevolazioni IVA 4% auto

L'aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché per i disabili con impedito o ridotte capacità motorie ma non affetti da "handicap grave", si tratti di veicoli adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore), alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile. In questi casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo che il disabile sia non in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall'handicap stesso).

Non ci sono ai fini Iva limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2500 cc, se con motore diesel). L'agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.

5. Detrazione irpef auto

A differenza di quanto stabilito per l'Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

6. Cumulo agevolazioni IVA - IRPEF

In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef su coincide quasi sempre con l'applicabilità dell'aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione, tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l'elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4%.

7. Sussidi tecnici e informatici

Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni: per i sussidi tecnici ed informatici s'intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche e informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi devono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura.

8. Iva agevolata

Al di fuori dell'Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata nel quadro riassuntivo delle agevolazioni) si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4%:

- **Protesi ed ausili** inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera, ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);
- **Apparecchi di ortopedia** (comprese le cinture medico - chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- **Poltrone o veicoli simili** per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;
- Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle **opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.**

9. Acquisto cani guida

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. Tale limite comprende anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.

Approfondimento

Spese per l'acquisto di veicoli per portatori di handicap

Soggetti ammessi all'agevolazione

I **soggetti ammessi** a godere di tali agevolazioni sono:

- **i disabili con ridotte o impedito capacità motorie.**
Sono tali, sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla commissione medica, istituita ai sensi della legge n. 104 del 1992, sia tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche, incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
- **i non vedenti;**
- **i sordomuti;**
- **i soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;**
- **gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;**
- **i soggetti affetti da pluriamputazioni.**

Riferimenti legislativi:

- Legge 05.02.1992, n. 104

- Art. 15, comma 1 lettera c), DPR 22.12.1986, n.917, Tuir

Tipologia dei veicoli

Si tratta di **spese sostenute per l'acquisto:**

- **di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap.**
Gli adattamenti **devono** sempre **risultare dalla carta di circolazione**, a seguito del collaudo, effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- **di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazioni della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazione.**

La detrazione spetta a prescindere dal possesso di una qualsiasi patente di guida sia da parte del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

In relazione al solo handicap motorio, per il quale è richiesto l'adattamento del veicolo, **oltre al cambio automatico di serie sono considerati adattamenti, purché prescritti dalla commissione medica locale, e risultanti dalla carta di circolazione:**

- **la pedana sollevatrice;**
- **lo scivolo a scomparsa;**
- **il braccio sollevatore;**
- **il paranco;**
- **il sedile scorrevole-girevole;**

- **il sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;**
- **lo sportello scorrevole;**
- **altri adattamenti funzionali a risolvere il problema motorio collegato all'handicap.**

Riferimenti normativi: - Circolare Agenzia delle Entrate 11.05.2001, n. 46E

Chi ha diritto alla detrazione

Il contribuente può riportare in dichiarazione le spese sostenute **per se stesso o per i propri familiari a carico**, se l'acquisto è stato effettuato a loro favore.

Tipologia di handicap del soggetto

Lo stato di soggetto portatore di handicap deve sussistere al momento dell'acquisto del veicolo.

Esistono poi delle **condizioni legate alla tipologia di handicap dei soggetti**, e in particolare:

- **per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie:**
 - che non risultano anche affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, le ridotte o impedito capacità motorie permanenti sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori. In tal caso non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedito capacità motoria sul certificato di invalidità;
 - con patologie per le quali la valutazione relativa alle ridotte o impedito capacità motorie permanenti richiede specifiche conoscenze mediche, è necessaria una certificazione aggiuntiva, rilasciata dalla Commissione di cui alla legge. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti;
- **per i non vedenti** è necessaria la certificazione che attesti la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- **per i sordomuti** è necessaria la certificazione che attesti la sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
- **per i soggetti con handicap psichico o mentale** sono necessari il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile nonché la certificazione di handicap grave rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992;
- **per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, per i soggetti affetti da pluriamputazioni**, la certificazione di handicap grave rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992 derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Modifica della disabilità

Se si **modifica la condizione di disabilità**, successivamente all'acquisto, le eventuali **rate residue continuano ad essere detraibili**.

Riferimenti normativi: - Circolare Agenzia delle Entrate 10.06.2004, n. 24E

La detrazione

La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni, nel limite massimo di 18.075,99 euro (indipendentemente dalla cilindrata) salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

Limite di spesa

Entro il limite massimo di spesa di 18.075,99 euro rientrano anche:

- **le riparazioni**, purché **non** si tratti di **manutenzione ordinaria** (sono esclusi i normali costi di esercizio quali, ad esempio, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, ecc.);
- **le prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli**, anche usati, alla minorazione del disabile e l'acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento.

Queste spese devono essere detratte in un'unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione.

Se un soggetto intende presentare queste spese per usufruire della detrazione di imposta e ha precedentemente scelto la rateizzazione o intende farlo per la dichiarazione dell'anno in corso, dovrà utilizzare due modelli (730 o Unico) ed indicare in uno l'importo da rateizzare, e nell'altro le spese per manutenzione.

Casi particolari di detrazione

La detrazione spetta per un solo veicolo, per quattro rate di pari importo, se si è optato per la suddivisione delle spese.

Nel caso il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, il contribuente può fruire di una nuova detrazione anche prima della fine del quadriennio per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione.

La norma, concedendo il nuovo beneficio non pregiudica il diritto all'agevolazione precedentemente acquisita. Pertanto, in questo caso, il soggetto, per alcuni anni, compilerà due distinti modelli di dichiarazione, uno per la prima rateizzazione e l'altro per il nuovo veicolo, e quindi usufruirà sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo.

Riferimento normativo: - Circolare Agenzia Entrate n. 15/2005 del 20.4.2005 p. 6.3

La documentazione

Le spese devono essere documentate da **fatture che devono riportare in dettaglio il tipo di adattamento** nel caso di adattamenti per i quali non è necessario il collaudo o in caso di cambio automatico.

E' inoltre necessario acquisire:

- **la certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap** da parte di una commissione medica pubblica, o autocertificazione del portatore di handicap
- l'autocertificazione che attesti (per la prima o unica rata) che il contribuente nei quattro anni precedenti non ha fruito di tale detrazione
- **la prescrizione della commissione medica locale** di cui all'art.119 del Decreto Legge 285/92 **per l'utilizzo del cambio automatico**

Per le spese relative alla **manutenzione** del veicolo è necessario acquisire la **fattura relativa alla spesa e la fattura relativa all'acquisto del veicolo** per verificare di non aver superato la soglia di detraibilità.

Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

Categorie di veicoli agevolabili

Tabella dei veicoli ammessi alla agevolazione per disabili

Autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
Autoveicoli per trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
Autoveicoli Specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (*) (1)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e allo alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozette	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.
Motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

(*) – Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco

(1) – Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione IRPEF 19% e non delle altre agevolazioni

Approfondimento

L'addizionale regionale del Veneto -

Agevolazione prevista per i contribuenti disabili (Veneto)

Anno 2007

La Regione Veneto ha previsto, in sostituzione delle aliquote ordinarie indicate nella tabella precedente, l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9 % a favore:

- dei soggetti disabili ai sensi dell'art.3 legge 5/2/1992 n.104 con un reddito per l'anno 2007 non superiore ad euro 45.000
- dei contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000.

Per usufruire dell'aliquota agevolata del 0,9% è necessario segnalare nella dichiarazione dei redditi (mod.730 o mod.Unico) che si è in presenza di un "caso particolare di addizionale regionale" indicando il codice 1 (caso dell'agevolazione per disabili).

Anni 2008-2009

Anche per gli anni 2008-2009 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00.

Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Siti utili

<http://www.agenziaentrate.it/>

il sito ufficiale dell'Agazia delle Entrate

<http://www.handylex.org/>

HandyLex.org è un servizio dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

<http://www.italia.gov.it/>

Per trovare, conoscere e usare i servizi della Pubblica Amministrazione

<http://www.disabili.com/>

Il sito dei disabili italiani - insieme oltre le barriere